

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea straordinaria degli azionisti

12 ottobre 2023 – prima convocazione

13 ottobre 2023 – seconda convocazione

* * *

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (“**Eles**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 12 ottobre 2023 alle ore 11.00 presso gli uffici della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 ottobre 2023, stesso luogo e stessa ora per discutere in merito al seguente:

ordine del giorno

In sede straordinaria

1. Revoca per la parte non esercitata della delega ex art. 2443 c.c. conferita al Consiglio di Amministrazione in data 20 gennaio 2023 e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza *warrant*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell’art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede Straordinaria

- 1. Revoca per la parte non esercitata della delega ex art. 2443 c.c. conferita al Consiglio di Amministrazione in data 20 gennaio 2023 e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporvi la proposta di attribuzione allo stesso di una nuova delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 10.000.000 azioni, per cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione, previa revoca, per la parte non esercitata, della precedente delega ex artt. 2443 c.c. conferita dall'Assemblea straordinaria di Eles in data 20 gennaio 2023.

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini della proposta.

1. Revoca della delega in essere

In data 20 gennaio 2023 l'Assemblea straordinaria di Eles ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, entro e non oltre il 20 gennaio 2028, per massimi nominali Euro 3.250.000,00 mediante emissione di massime n. 6.500.000 azioni ordinarie, determinando i criteri cui gli amministratori avrebbero dovuto attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione (la "**Delega Precedente**").

In data 2 febbraio 2023, alla luce del manifestato interesse da parte di taluni investitori di primario *standing* (anche esteri) ad investire nella Società acquisendo una partecipazione nel relativo capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega, deliberando di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 1.911.763,50, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.823.527 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e con godimento regolare, al prezzo di emissione per azione pari ad Euro 1,70, di cui Euro 0,50 da imputare a capitale ed Euro 1,20 da imputare a sovrapprezzo, aventi gli stessi diritti di quelle oggi in circolazione.

Tenuto conto della menzionata parziale esecuzione della Delega Precedente, quest'ultima potrebbe non essere sufficientemente capiente per supportare eventuali esigenze di sviluppo e di investimento previsti dalla Società, potendo quest'ultima avere la necessità di reperire risorse finanziarie sul mercato di capitali, ovvero di eseguire operazioni straordinarie sul capitale finalizzate alla conclusione di accordi con eventuali partner e/o investitori.

Considerato quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il conferimento di una nuova delega ex art. 2443 del codice civile, previa revoca della parte non esercitata della precedente, sia uno strumento di grande utilità, che consenta agli amministratori la possibilità di eseguire in tempi ridotti eventuali operazioni straordinarie (ivi incluse le operazioni cd. carta contro carta) mirate al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, favorendo l'ingresso di nuovi investitori e/o di partner strategici, e assicurando, al tempo stesso, le condizioni di tempestività e flessibilità necessarie per cogliere le condizioni di mercato più favorevoli. Inoltre, in base ai termini proposti, la delega potrebbe essere funzionale ad implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti

e/o collaboratori.

2. Motivazioni e destinazione della nuova delega ad aumentare il capitale

Si propone di conferire una delega (la “**Nuova Delega**”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione con o senza warrant ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell’art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni (l’**“Aumento di Capitale”**).

In particolare, si propone che la Nuova Delega preveda ai sensi dell’articolo 2443 c.c. la possibilità di:

- a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - (i) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 dell’art. 2441 c.c.;
 - (iii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell’art. 2441 c.c., anche a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- b) aumentare il capitale sociale gratuitamente ai sensi dell’articolo 2349 c.c. a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti della Società e di società controllate, nella misura in cui vi siano utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato;
- c) emettere warrant e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, definendo il regolamento di detti warrant;
- d) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell’esercizio di warrant;
- e) chiedere l’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri.

La Nuova Delega è finalizzata a dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse, per poter cogliere le condizioni più favorevoli per l’effettuazione di operazioni straordinarie, di rafforzamento patrimoniale, favorendo l’ingresso di nuovi investitori e/o di partner strategici nonché di implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.

Oltre alla richiamata flessibilità, la Nuova Delega ha il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell’offerta nel suo complesso.

In particolare, la proposta della Nuova Delega prevede di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di individuare i destinatari dell’aumento, definire il numero delle azioni da emettere ed il relativo prezzo e/o il rapporto di esercizio nel caso in cui vengano emessi warrant, il tutto nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili (a seconda

che l'aumento di capitale venga attuato ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 o 8, c.c. ovvero ai sensi dell'articolo 2349 c.c.).

Si precisa sin d'ora che:

- a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di società, aziende, rami di azienda o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime;
- c) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione.

3. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni e dei warrant di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo) a servizio dell'Aumento di Capitale e/o il prezzo ed il rapporto di esercizio dei warrant sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di emissione sarà determinato mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, nel rispetto della normativa applicabile, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Nuova Delega e delle caratteristiche della Società, anche con applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili. Nel caso in cui l'aumento di capitale fosse destinato a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il prezzo di emissione potrà essere determinato anche sulla base delle specifiche previsioni dei piani di incentivazione che la Società approverà.

Nel caso in cui l'esercizio della Nuova Delega avvenga ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 primo periodo e 5, c.c. all'atto dell'esercizio della stessa, si applicherà, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2441, comma 6, c.c. anche al fine di determinare i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per la determinazione del prezzo di emissione.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Nuova Delega, il Consiglio di Amministrazione predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione o dello specifico conferimento in natura.

Nel caso in cui l'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'articolo 2349 c.c. tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente a favore di dipendenti della Società e delle controllate e nella misura in cui vi siano – e per un ammontare non superiore agli - utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato. In ogni caso, il numero di azioni da emettere dovrà essere stabilito sulla base del valore della Società quale risultante da criteri di valutazione in linea con la migliore prassi di mercato.

4. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale

La Nuova Delega per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale sarà conferita per cinque anni dalla deliberazione e, pertanto, sino al [12] ottobre 2028.

5. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ed avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

6. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, sarà necessario modificare nello statuto sociale vigente la clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega per sostituirla con i contenuti della Nuova Delega.

Di seguito sono illustrate in grassetto le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 6 dello Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 – Capitale sociale	Articolo 6 – Capitale sociale
Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.232.981 (settemilioniduecentotrentadue milanovecentottantuno) ed è suddiviso in 17.622.962 (diciassettemilioniseicentoventidue milanovecentosessantadue) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 17.034.490 (diciassettemilionitretanquattromilaquattrocentonovanta) azioni ordinarie; e - n. 588.472 (cinquecentottantottomilaquattrocentosettantadue) azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà	Il capitale sociale ammonta ad Euro 7.232.981 (settemilioniduecentotrentadue milanovecentottantuno) ed è suddiviso in 17.622.962 (diciassettemilioniseicentoventidue milanovecentosessantadue) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 17.034.490 (diciassettemilionitretanquattromilaquattrocentonovanta) azioni ordinarie; e - n. 588.472 (cinquecentottantottomilaquattrocentosettantadue) azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà

riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B. In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge. L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera,	riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B. In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge. L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera,
--	--

nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato. In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019, come successivamente modificata in data 26 maggio 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 di cui massimi nominali Euro 2.882.250, mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 28 giugno 2024. L'Assemblea Straordinaria in data 20 gennaio 2023 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 29 aprile 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 20 gennaio 2028, per massimi nominali Euro 3.250.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 6.500.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-	nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato. In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019, come successivamente modificata in data 26 maggio 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 di cui massimi nominali Euro 2.882.250, mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 28 giugno 2024. L'Assemblea Straordinaria in data 20 gennaio 2023 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 29 aprile 2021, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 20 gennaio 2028, per massimi nominali Euro 3.250.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 6.500.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a
---	--

investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM. In data 2 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, avvalendosi dei poteri attribuitigli dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti del 20 gennaio 2023, ha deliberato di procedere ad un aumento del capitale per un importo complessivo di massimi nominali Euro 1.911.763,50 (unmilionenovecentoundicimilasettecentosessantatré virgola cinquanta), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime numero 3.823.527 azioni ordinarie, con termine finale di sottoscrizione al 10 febbraio 2023, con efficacia immediata. Ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 10 febbraio 2023, ferma restando la facoltà di chiusura anticipata e fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti. Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti,	quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM. In data 2 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, avvalendosi dei poteri attribuitigli dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti del 20 gennaio 2023, ha deliberato di procedere ad un aumento del capitale per un importo complessivo di massimi nominali Euro 1.911.763,50 (unmilionenovecentoundicimilasettecentosessantatré virgola cinquanta), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime numero 3.823.527 azioni ordinarie, con termine finale di sottoscrizione al 10 febbraio 2023, con efficacia immediata. Ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 10 febbraio 2023, ferma restando la facoltà di chiusura anticipata e fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti. L'Assemblea Straordinaria in data [12] ottobre 2023 ha deliberato, previa revoca per la parte non esercitata della delega ai sensi dell'articolo 2443
---	--

collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.	c.c. conferita in data 20 gennaio 2023, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il [12] ottobre 2028, per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 10.000.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto società, aziende, rami di azienda o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il
--	---

	termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM. Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art.2436 del codice civile.
--	--

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse sociale per le ragioni ivi indicate;*

delibera

- 1) *di revocare, per la parte non esercitata, la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 20 gennaio 2023;*
- 2) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il [12] ottobre 2028, per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 10.000.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto società, aziende, rami di azienda o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in*

quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale;

- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM;*
- 4) di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale il seguente comma "L'Assemblea Straordinaria in data [12] ottobre 2023 ha deliberato, previa revoca per la parte non esercitata della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 20 gennaio 2023 di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il [12] ottobre 2028, per massimi nominali Euro 5.000.000,00 oltre sovrapprezzo con emissione di massime 10.000.000 azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto società, aziende, rami di azienda o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o soggetti che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale*

sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM”.

- 5) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti”.*

2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito ad alcune modifiche statutarie richieste al fine di riportare in statuto la nuova denominazione del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, che dal 25 ottobre 2021 ha modificato la propria denominazione in quella di Euronext Growth Milan, nonché la nuova denominazione del Nominated Adviser, che dalla predetta data ha assunto quella di Euronext Growth Advisor.

Si riporta, pertanto, qui di seguito il testo dello statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, nelle parti oggetto di modifica.

Statuto vigente	Testo proposto
7. [...] Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). [...]	7. [...] Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGMAIM Italia"). [...]
11. Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni dall'AIM Italia, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. [...]	11. Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni da EGM l'AIM Italia, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni su EGM l'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. [...]
12. A partire dal momento in cui emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria	12. A partire dal momento in cui emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM AIM Italia come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti EGMAIM Italia"). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per

per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.	il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
[...]	[...]
13. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.	13. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
[...]	[...]
14. La presente clausola troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su AIM Italia. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.	14. La presente clausola troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su EGM AIM Italia. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Adviser il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione su EGM AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.
[...]	[...]
15. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla	15. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su

Trasparenza” come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti AIM Italia”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al disotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. [...] 17. L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell’Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; - richiesta della revoca dalle negoziazioni sull’AIM Italia delle Azioni della Società, ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto. [...] 23. [...] Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una	EGM II AIM Italia trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento Emittenti EGM AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti AIM Italia”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al disotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti EGM AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. [...] 17. L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell’Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM II AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti EGM AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti EGM AIM Italia; - richiesta della revoca dalle negoziazioni su EGM II AIM Italia delle Azioni della Società, ai sensi dell’articolo 14 del presente statuto. [...] 23. [...] Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che
--	---

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato; (ii) i <i>curricula</i> professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di amministratore indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. [...] Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti di indipendenza e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede. [...] Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste) la nomina degli	detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato; (ii) i <i>curricula</i> professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di amministratore indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. [...] Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti di indipendenza e che siano stati individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede. [...] Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor Nominated Adviser. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor Nominated Adviser. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata
--	---

amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto per quanto concerne i candidati alla carica di amministratore indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.	presentazione di liste) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto per quanto concerne i candidati alla carica di amministratore indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dall' Euronext Growth Advisor Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
---	---

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al secondo punto all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *visto il testo di statuto sociale con gli emendamenti proposti dal consiglio di amministrazione, come risultanti nella Relazione illustrativa degli Amministratori*

delibera

- (a) *di modificare gli artt. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, come risulta dal testo a fronte contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
- (b) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o opportuno al fine di compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata e a provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e da altre Autorità.*

* * *

Todi (PG), 26 settembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Zaffarami

